



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA COMUNALE PER L'EMIGRAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 21/07/2015

ESECUTIVO DAL 24/07/2015

CONSULTA COMUNALE PER L'EMIGRAZIONE

Articolo 1

Istituzione e durata in carica

1. E' istituita presso il Comune di San Pietro a Maida la Consulta Comunale per l'emigrazione, in conformità all'art. 3, comma 2, lett. n), dello Statuto Comunale, recante "*Principi fondamentali e finalità*".
2. La Consulta dura in carica per tutto il mandato amministrativo.
3. In fase di prima costituzione la Consulta sarà nominata entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 2

Compiti

1. La Consulta Comunale per l'Emigrazione è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche per l'emigrazione, che si propone di realizzare un efficace e permanente raccordo tra Ente, soggetti istituzionali e non, organismi ed associazioni di categoria in materia di emigrazione e comunità di emigrati. Il lavoro della Consulta si ispira alla nozione di integrazione così come prevista dalla Commissione delle Comunità Europea e dalla Commissione per le politiche di integrazione degli Emigrati (istituita presso il Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministero del Lavoro in base alla L. n° 40/1998): integrazione intesa come integrità di cui fa parte il riconoscimento di diritti fondamentali agli stranieri, il rispetto della loro identità culturale, la rassicurazione dei cittadini, l'accettazione delle diversità non lesiva dei diritti fondamentali e non conflittuale.
2. La Consulta esprime pareri e formula proposte su tutte le materie inerenti fenomeni dell'emigrazione.
3. Alla Consulta Comunale per l'immigrazione sono altresì attribuiti i seguenti compiti ed obiettivi:
 - a) promuovere iniziative volte a garantire il pieno diritto dei cittadini emigrati nel campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, lavorativo, economico e religioso, nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) promuovere la sensibilizzazione della collettività al fine di prevenire ogni forma di razzismo, favorire l'educazione etnica e promuovere l'interculturalità;
 - c) promuovere, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, azioni a tutela delle donne e dei soggetti più deboli, in riferimento ad ogni forma di violenza e sfruttamento;
 - d) promuovere convegni, dibattiti, incontri, ricerche e indagini sul fenomeno emigratorio;
 - e) svolge un ruolo privilegiato di consultazione nei confronti degli organismi esteri sui problemi riguardanti la condizione sociale dei cittadini emigrati;
 - f) favorisce la discussione sulle problematiche delle condizioni di lavoro, nel rispetto delle peculiari culture di appartenenza e sostiene l'informazione.

Articolo 3

Composizione

La Consulta Comunale per l'emigrazione è composta da:

- a) il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) tre emigrati conoscitori di tematiche legate all'emigrazione, di cui n. 2 nominati dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza.

Articolo 4

Requisiti per la nomina

1. Possono essere nominate componenti della Consulta le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana e/o in possesso della doppia cittadinanza (Italiana o di Stato Comunitario e extra-UE);

- b) Non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili;
- c) Non essere membri d'altri organismi consultivi in materia di emigrazione costituiti da altri Comuni Italiani;
- d) Non essere in alcuna delle condizioni previste dalla legge n. 154 del 23.4.1981 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 5

Prova e perdita dei requisiti

1. L'esistenza dei requisiti necessari per essere nominati deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.
2. L'esistenza dei requisiti per essere nominati va comprovata mediante l'esibizione:
 - dei documenti indicati nel comma precedente;
 - di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni Italiani.
3. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4 da parte del nominato comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta. L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4, lettere a) e d), è verificata d'ufficio sulla base delle risultanze della dichiarazione di cui al comma 2, secondo la linea del presente articolo.

Articolo 6

Organi della Consulta

1. I rappresentanti ed i soggetti di cui all'art. 3 costituiscono l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando lo ritiene opportuno il Sindaco o il suo delegato;
 - b) approva il programma annuale delle attività su proposta della Consulta;
 - c) formula specifici progetti da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale;
 - d) propone eventuali modifiche del presente Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti per la successiva eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 7

Funzionamento della Consulta

1. Il Sindaco o suo delegato convoca l'assemblea della Consulta almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso scritto; in tal caso, la seduta dovrà tenersi entro 20 giorni dalla data di richiesta.
2. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
3. Le determinazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è facoltà del Presidente rinviare la votazione sull'argomento alla successiva seduta della Consulta.
4. La partecipazione alla consulta è gratuita.

Articolo 8

Sede e mezzi a disposizione

1. La Consulta Comunale per l'emigrazione, ha sede presso il Comune presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta può avvalersi di finanziamenti stanziati nel bilancio comunale e/o erogati sulla base di specifici progetti elaborati dalla sua assemblea.

Articolo 9
Insediamiento

1. La proclamazione dei rappresentanti extracomunitari eletti verrà effettuata con delibera del Consiglio Comunale.
2. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono, sono sostituiti da altri nominati.

Articolo 10
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti, allo Statuto Comunale e al regolamento interno recante norme sul funzionamento della Consulta.